

# Navale

ASSICURAZIONI DAL 1914



**POLIZZA**  
**RESPONSABILITA' CIVILE**  
**ASSISTENZA LEGALE**  
**SCUOLE E MAESTRI DI SCI**

**Intermediario**  
**2093 – PEDRETTI E BREVI**

**pedretti**  
Consulenze Assicurative e  
Finanziarie



NAVALE ASSICURAZIONI SP.A. FONDATA NEL 1914. Capitale Sociale € 96.250.000,00 interamente versato.  
SEDE LEGALE E DIREZIONE: C.so di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano - MI - Italia - Tel. 02 582111 - Fax 02 58211710 - c.p. 1221  
REA 1129621 - C.F. PIVA 00296790389 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con RDL del 29/4/1923 n° 966  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Unipol Assicurazioni SpA - [www.navale.it](http://www.navale.it)



## **INFORMATIVA PRECONTRATTUALE**

NAVALE ASSICURAZIONI S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 del D.Lgs. n. 175 del 17 marzo 1995, provvede a comunicare al Contraente quanto segue:

### **INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA'**

NAVALE ASSICURAZIONI SpA. Fondata nel 1914. Capitale sociale € 96.250.000,00 interamente versato.

SEDE LEGALE E DIREZIONE: C.so di porta Vigentina, 9 -20122 Milano – MI – Italia – Tel. 02 582111 – Fax 02 58211710 – c.p. 1221

REA 1129621 – C.F. P.IVA 00296790389 – Impresa autorizzata all' esercizio delle assicurazioni con RDL del 29/4/1923 n° 966

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Unipol Assicurazioni SpA

### **INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO**

#### **Legislazione**

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Nel caso in cui il Contraente sia persona fisica è data facoltà alle parti di scegliere la legislazione applicabile; in questo caso NAVALE ASSICURAZIONI S.p.A. propone la legislazione italiana, salve in ogni caso le norme imperative del diritto italiano e quelle specifiche dell'assicurazione obbligatoria quale, ad esempio, quella della R.C. auto.

#### **Reclami in merito al contratto**

Ogni eventuale azione di reclamo che l'Assicurato dovesse sporgere, dovrà essere indirizzata all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private) Divisione R.C.T., Reclami e Tutela del consumatore, con sede in Via Del Quirinale, 21 - 00187 ROMA.

Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l'organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente e il Contraente.

#### **Termini di prescrizione**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda



## SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

### MASSIMALI DI GARANZIA PER ASSICURATO

L'assicurazione vale per il risarcimento (capitale, interessi e spese) fino a concorrenza massima complessiva delle seguenti somme (le spese di difesa di cui all'articolo Gestione delle vertenze di danno – Spese legali delle Norme sono in aggiunta al massimale) per singolo Assicurato (intendendosi per tale la scuola di sci e i maestri della stessa di cui all'elenco di polizza)

		<b>R.C.T.</b>
PER SINISTRO	€	2.000.000,00
CON IL LIMITE PER PERSONA	€	2.000.000,00
CON IL LIMITE PER DANNI A COSE E/O ANIMALI	€	2.000.000,00

### CONTEGGIO DEL PREMIO

Premio lordo per maestro	€	50,00	X n. XX Assicurati	€	XXXXX
PREMIO PER SCUOLA DI SCI	€			€	<u>190,00</u>
<b>PREMIO LORDO ANNUO</b>				€	<b>XXXXX</b>

## SEZIONE PROTEZIONE LEGALE

La società alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Protezione Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza

				<b>MASSIMALE</b>	
PER SCUOLA SCI PER SINISTRO	€			25.000,00	
PER MAESTRO DI SCI PER SINISTRO	€			10.000,00	
<b>CONTEGGIO DEL PREMIO</b>					
PREMIO LORDO PER MAESTRO	€	10,00	X N. XX ASSICURATI	€	XXXXX
PREMIO PER SCUOLA DI SCI	€			€	<u>20,00</u>
<b>PREMIO LORDO ANNUO</b>				€	<b>XXXXX</b>

---

## Condizioni di Assicurazione

---

### Sommario

---

**1**

**Definizioni**

---

**2**

**Condizioni Generali di Assicurazione**

---

**3**

**Norme che regolano l'Assicurazione Responsabilità Civile**

---

**4**

**Norme che regolano l'Assicurazione Protezione Legale**

---

**1**

## Definizioni

*Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:*

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

**Assicurazione:** il contratto di Assicurazione;

**Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione;

**Cose:** sia gli animali sia gli oggetti materiali;

**Franchigia:** importo prestabilito per ogni sinistro da detrarre dalla somma indennizzabile a termini di polizza; percentuale di invalidità permanente che l'Assicurato tiene a suo carico;

**Gessatura:** mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o altri apparecchi immobilizzanti.;

**Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

**Indice di riferimento annuale:** l'indice relativo al terzo mese precedente il mese in cui scade la rata annuale di premio o il mese di decorrenza della polizza, se la prima rata annuale non è ancora scaduta.

**Indice data sinistro:** l'indice relativo al terzo mese precedente la data del sinistro

**Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea;

**Intermediario:** Agenzia di assicurazione o mediatore di assicurazioni (broker) abilitato alla gestione della polizza;

**Istituti di cura:** Ospedale, clinica, casa di cura regolarmente autorizzati all'erogazione dell'assistenza sanitaria;

**Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;

**Ricovero:** la degenza in istituto di cura che comporti almeno un pernottamento;

**Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

**Società:** NAVALE Assicurazioni S.p.A. – Corso di porta Vigentina,9 20122 Milano.

**Caso assicurativo:** il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia- per il quale e' prevista l'assicurazione;

**Protezione legale:** l'assicurazione Tutela Giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 175/95 – artt.44 e seguenti;

**Unico caso assicurativo:** il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

## **2**

### **Condizioni Generali di Assicurazione**

#### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

#### **Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se l'assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

#### **Art. 3 - Proroga dell'Assicurazione e periodo di assicurazione**

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

#### **Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 5 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

#### **Art. 6 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 7 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di assicurazione non corso.

#### **Art. 8 - Oneri fiscali**

Gli oneri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 9 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 10 - Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi**

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 C.C.. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la

perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art., 1915 C.C.

### 3

## Norme che regolano la Sezione Responsabilità Civile verso terzi

### Art. 11 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, intendendosi per tale la scuola di sci e i maestri della stessa di cui all'elenco di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività di maestro di sci, maestro di snowboard, maestro di fondo.

I maestri di sci facenti parte della Scuola Contraente sono considerati terzi tra di loro, limitatamente ai danni corporali e sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

L'assicurazione comprende il rischio derivante all'Assicurato da:

- a) proprietà e installazione di cartelli e insegne pubblicitarie, segnaletiche, transenne, corde, recinzioni, impianti per la produzione di neve e quant'altro di simile e ovunque situati;
- b) organizzazione e promozione di manifestazioni o gare di sci, per danni involontariamente cagionati a terzi, sia da fatto proprio che dei maestri, delle persone e/o dei collaboratori facenti parte dell'organizzazione della scuola;
- c) organizzazione ed esercizio di gite o trasporti connessi con l'attività della scuola eseguiti con mezzi pubblici o privati e semprechè noleggiati e/o di proprietà dell'Assicurato;
- d) accompagnamento dei clienti/allievi sugli impianti di risalita compreso l'uso e l'utilizzo di mezzi da neve semoventi ed altre attrezzature meccaniche, regolarmente abilitate al trasporto di persone e condotte da persone in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
- e) quanto previsto dall'art. 2049 del C.C., in dipendenza dei danni involontariamente arrecati a terzi dai propri dipendenti alla guida di veicoli a motore, non di proprietà dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. o a lui locati, ma di proprietà e/o comunque in uso ai dipendenti semprechè tali danni vengano causati durante l'uso per conto dell'Assicurato, dei suddetti veicoli. La presente garanzia deve considerarsi sussidiaria a quella specifica del veicolo ed operante unicamente nel caso in cui l'Assicurato fosse tenuto a risarcire i danni a terzi danneggiati ai sensi dell'art. 2049 C.C.
- f) l'attività di insegnamento che i maestri di sci dovessero svolgere sia in proprio che alle dipendenze o per conto di altra scuola fermo restando che la presente assicurazione viene prestata in eccedenza ad eventuali altre assicurazioni stipulate in proprio o da altri in favore degli stessi e sino alla concorrenza dei massimali previsti dal presente contratto.
- g) L'ambito della vita privata, semprechè dall'evento sussista responsabilità ascrivibile a norma di legge, alla scuola assicurata e ai suoi maestri di sci.
- h) sci fuori pista e su ghiacciai, purché detti luoghi facciano parte di comprensori sciistici o comunque siano riconosciuti come itinerari per gite sciistiche; sci alpinistico; sci da fondo;
- i) l'attività della scuola e di maestri relativa all'insegnamento ed esercizio a titolo personale del mono-sci;
- j) dalla partecipazione dei maestri di sci a gare sociali e quelle indette dalla FISL.
- k) la proprietà e conduzione degli immobili costituenti la sede e/o le eventuali dipendenze della scuola nonché spazi e aree destinate alla selezione e raduno degli allievi;
- l) danni cagionati alle cose dei clienti ricevute in consegna e/o custodia dall'Assicurato. Questa garanzia è prestata con un massimo risarcimento di € 5.000,00 per anno assicurativo e con una franchigia di € 150,00 per ogni danneggiato e non è operante per denaro, oggetti preziosi, titoli di credito, vestiario e per i danni conseguenti a furto;
- m) incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

#### **Art. 12 - Deroga aggravamento del rischio**

Premesso che il premio della presente Sezione è commisurato al numero dei maestri di sci risultanti dall'elenco di polizza si conviene che non si farà luogo alla comunicazione di cui all'art. 1898 C.C. qualora il numero totale dei predetti maestri risultasse variato di non oltre il 10%.

#### **Art. 13 - Massimali assicurati**

I massimali assicurati si intendono prestati per la scuola di sci e per ciascun maestro.

Il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

#### **Art. 14 - Persone non considerate terzi**

Non sono considerate terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. A);
- c. le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Gli allievi sono considerati terzi fra loro sempreché nell'evento sussista una responsabilità ascrivibile a norma di legge alla scuola assicurata o ai maestri di sci

I maestri di sci sono considerati terzi fra loro e nei confronti della scuola assicurata.

#### **Art. 15 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni**

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

1. da furto;
2. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
3. a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate fuorché quanto indicato all'art. 24 lett. I);
4. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
5. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
6. provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
7. derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
8. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
9. di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile

#### **Art. 16 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. La Società si impegna invece a proseguire nella difesa penale dell'Assicurato fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione della parte lesa. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Impresa ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

## **4**

### **Norme che regolano la Sezione Protezione Legale**

#### **Art. 17 – Oggetto dell'assicurazione**

1. La società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Protezione Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
2. Tali oneri sono:
  - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
  - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art.37 comma 4;
  - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. 37 comma 5;
  - le spese processuali nel processo penale (art.535 Codice di Procedura Penale);
  - le spese di giustizia.
3. E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 35 comma 3.

#### **Art.18 – Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione**

1. l'Assicurato e' tenuto a:
  - regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
  - ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
2. La Società non si assume il pagamento di:
  - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
  - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

#### **Art. 19 - Indicazioni e dichiarazioni**

1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.
2. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

#### **Art. 20 – Altre assicurazioni**

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.

#### **Art. 21 – Insorgenza del caso assicurativo**

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
  - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali – il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
  - per tutte le restanti ipotesi – il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
  - durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
  - trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell'Art.35, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
4. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
5. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
  - vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
  - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri di ciascuno di essi sopportati.

#### **Art. 22 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale**

1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

#### **Art. 23 – Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa**

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

**Art. 24 - Gestione del caso assicurativo**

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 35.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
4. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ed alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società.
5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Società.
6. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con esclusione delle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.  
La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

**Art. 25 – Recupero di somme**

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

**Art. 26 - Estensione territoriale**

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo semprechè il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino

---

**Agli effetti dell'art. 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli della presente polizza:**

**art. 1** - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

**art. 3** – Proroga dell'assicurazione;

**art. 5** - Aggravamento del rischio

**art. 6** – Recesso in caso di sinistro;

**art. 19** – Determinazione dell'indennizzo – perizia collegiale

**Il contraente**

---

**Navale Assicurazioni S.p.a**

---